



Ministero della Salute

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Ufficio 3 – Coordinamento USMAF-SASN
PEC dgprev@postacert.sanita.it
Direttore: Dr. Mauro Dionisio

N.....

Risposta al Foglio del

N.....

Ministero della Salute
M_INF.CGCCP.REGISTRO UFFICIALE.I.0016121.06-02-
2020 DGPRES15:08

0003821-P-06/02/2020



A tutti gli USMAF
LORO SEDI

e.p.c. Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto
Guardie Costiere
LORO SEDI

OGGETTO: **DISPOSIZIONI SULL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI RELATIVE ALL'INFEZIONE DA NUOVO
CORONAVIRUS (2019-nCoV)**

Considerato il quadro epidemiologico internazionale relativo ad una epidemia causata dal nuovo coronavirus, denominato 2019-nCoV, come risultante dalle notifiche effettuate all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) da parte dei Paesi membri;

Tenuto conto della dichiarazione di Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) da parte dell'OMS emessa il 30 gennaio 2020;

Visto il DPR n. 232 del 4 aprile 2001 – Regolamento concernente la concessione della libera pratica alle navi;

Considerati, altresì, i rischi per la incolumità pubblica derivanti dall'esposizione ad agenti virali trasmissibili, tra i quali rientra il 2019-nCoV;

Dato atto dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 Gennaio 2020, per il quale, tra l'altro, si ritiene di prevedere il potenziamento dei controlli delle frontiere marittime ed aeree;

Visti i compiti assegnati alla DGPREV dal DM 8 Aprile 2015 "*Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale (15A04406)*" tra cui quello di fornire indirizzi operativi sui controlli e le attività di profilassi internazionale e sanità transfrontaliera; punto di contatto (Focal Point) del Centro Nazionale per il Regolamento Sanitario Internazionale;

In virtù del principio di precauzione, al fine di prevenire e contenere un'ulteriore diffusione del predetto virus e l'insorgenza di casi nel nostro Paese;

è fatto obbligo

a ciascuna nave che comunichi l'accesso in un porto italiano, indipendentemente dalla provenienza, nazionale o internazionale, di richiedere il rilascio della Libera Pratica Sanitaria (LPS) all'USMAF competente per il territorio. Tale LPS dovrà essere corredata da:

- Dichiarazione marittima di sanità,
- Copia del certificato di esenzione dalla sanificazione,
- Membri dell'equipaggio,
- Elenco dei porti toccati negli ultimi 14 giorni.

La richiesta del rilascio della LPS sarà trasmessa all'USMAF, con le modalità previste dal citato DPR n. 232 del 4 aprile 2001 – Regolamento concernente la concessione della libera pratica alle navi.

Il comandante dovrà comunicare qualsiasi variazione della situazione sanitaria a bordo avvenuta successivamente al rilascio della LPS, anche durante tutto il periodo di permanenza nel porto e fino all'uscita dallo stesso.

All'esito di tale procedimento, l'USMAF stabilirà se richiedere eventuali integrazioni alla documentazione inviata.

Ove necessario, l'autorità marittima fornirà adeguato supporto.

Alla luce dell'istruttoria compiuta, tenendo conto anche delle caratteristiche costruttive della nave, della numerosità dei presenti a bordo, degli sbarchi e imbarchi di passeggeri e equipaggio, delle tappe precedenti l'arrivo, e di altri fattori consimili aventi riflesso sul rischio per i passeggeri e per la salute pubblica, l'USMAF valuterà l'opportunità di rilasciare la LPS via radio o con accesso a bordo.

Sono escluse da tali misure le imbarcazioni che rientrano dallo stesso porto da cui sono ripartite (es.: pescherecci, rimorchiatori, pilotine, etc ...), a patto che durante la navigazione non abbiano imbarcato altre persone in operazioni off.shore o di soccorso in mare.

La presente circolare annulla e sostituisce quella precedente con numero di protocollo: 3189 del 02/02/2020-DGPRES-P

F.to* Dott. Mauro Dionisio
Direttore Ufficio 3 DGPRES